PERCUDANI
& PARTNERS

*DOTT. STEFANO PERCUDANI*
*DOTT. MARCO PERCUDANI*

*DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE*
*DOTT. ROBERTO LA MARCA*

Monza, lì 22.01.2026

A tutti i clienti
Loro sedi

Circolare 02/2026
a cura dello Studio Associato Percudani

## Oggetto: la tracciabilità dei pagamenti per spese di trasferta e rappresentanza

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo riepilogarVi le importanti novità normative in materia di tracciabilità dei pagamenti, che hanno modificato in modo significativo le regole di deducibilità delle spese e di tassazione dei rimborsi.
Le nuove disposizioni sono già in vigore dal 1° gennaio 2025, con alcune eccezioni che vi illustreremo nel dettaglio.

### 1. DIPENDENTI E COLLABORATORI:

#### TRASFERTE NEL COMUNE

**Cosa è cambiato**
Dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta una semplificazione importante: i rimborsi per le spese di viaggio e trasporto sostenute durante trasferte all'interno del territorio comunale non concorrono più a formare il reddito del dipendente, anche se questi utilizza il proprio mezzo privato e addebita il rimborso spese chilometrico.
**In pratica:** se un vostro dipendente si sposta per lavoro all'interno dello stesso comune dove si trova la sede, potete rimborsargli le spese (ad esempio con l'indennità chilometrica) senza che queste somme vengano tassate, a condizione che siano adeguatamente documentate.

**Cosa significa "comprovate e documentate" (pagamento tracciabile)**
Non è più necessario avere documenti provenienti dal vettore (come ricevute del taxi). È sufficiente che il dipendente possa dimostrare lo spostamento attraverso documentazione interna aziendale che attesti la trasferta effettuata (anche la ricevuta di pagamento). **Il pagamento però deve essere sempre "tracciabile" se si tratta di taxi o noleggio con conducente (NCC)**.

**Spese di pedaggio e parcheggio**
Una buona notizia: i rimborsi per pedaggi autostradali (con documentazione) e parcheggi (con ricevute che identifichino il veicolo e la sosta) non concorrono al reddito e non sono soggetti all'obbligo di tracciabilità.

#### TRASFERTE FUORI COMUNE O ALL'ESTERO

**L'obbligo di tracciabilità**
Dal 1° gennaio 2025, per le trasferte effettuate **in Italia** fuori dal territorio comunale, alcune spese devono essere pagate obbligatoriamente con mezzi tracciabili affinché i rimborsi non concorrano al reddito del dipendente.

**Quali spese devono essere tracciate**
L'obbligo di pagamento tracciabile riguarda esclusivamente:

- **Vitto** (ristoranti, mense, pasti)
- **Alloggio** (hotel, bed & breakfast, strutture ricettive)
- **Taxi e noleggio con conducente (NCC)**
- **Imposta di soggiorno** (in quanto collegata all'alloggio)

**Quali spese NON richiedono tracciabilità**
Non sono soggette all'obbligo di pagamento tracciabile:

- **Biglietti di treni, aerei, autobus di linea**
- **Rimborsi chilometrici** per l'utilizzo del mezzo proprio
- **Pedaggi autostradali**
- **Altre spese accessorie** (entro i limiti giornalieri previsti)

**Sistemi alternativi di rimborso**
Le regole sulla tracciabilità si applicano a tutti e tre i sistemi di rimborso:
**Sistema forfetario:** l'indennità giornaliera rimane esente nei limiti previsti; le spese di vitto, alloggio, taxi e NCC, se rimborsate analiticamente, devono essere pagate con mezzi tracciabili.
**Sistema misto:** l'indennità ridotta più i rimborsi analitici per vitto, alloggio, taxi e NCC richiedono pagamenti tracciabili.
**Sistema analitico:** tutti i rimborsi per vitto, alloggio, taxi e NCC devono derivare da pagamenti tracciabili.

**Trasferte all'estero**
**Importante:** per le trasferte effettuate all'estero, l'obbligo di tracciabilità NON si applica. I rimborsi seguono le regole tradizionali senza necessità di pagamento tracciabile.

Si allega una tabella riepilogativa di quanto sopra.

## 2. LAVORATORI AUTONOMI:

### RIMBORSI DA PARTE DEI COMMITTENTI

**Nuovo trattamento fiscale**
Dal 1° gennaio 2025, quando un professionista o lavoratore autonomo sostiene spese per l'esecuzione di un incarico e le riaddebita al committente, si applicano nuove regole.

**Spese in Italia con riaddebito**
Se il professionista sostiene **in Italia** spese per:
- Vitto
- Alloggio
- Viaggio e trasporto con taxi/NCC

E le riaddebita analiticamente al committente, questi rimborsi concorrono a formare il reddito del professionista se le spese NON sono state pagate con mezzi tracciabili.
**In altre parole:** il professionista deve pagare tracciabilmente queste spese, altrimenti il rimborso ricevuto dal committente diventa imponibile.

**Spese non rimborsate dal committente**
Quando il committente non rimborsa le spese sostenute dal professionista (per esempio in caso di insolvenza), queste diventano deducibili per il professionista stesso, ma solo se erano state pagate con mezzi tracciabili.

### SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE

**Decorrenza: 18 giugno 2025**
Dal 18 giugno 2025 si applicano regole di tracciabilità anche per le spese sostenute direttamente dal professionista per:
- L'esercizio della propria attività
- Incarichi conferiti ad altri professionisti
- Trasferte dei propri dipendenti

**Quali spese devono essere tracciate**
Le spese per vitto, alloggio, viaggio con taxi/NCC sostenute **in Italia** sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.

## 3. IMPRESE:

### TRASFERTE DEI DIPENDENTI

**Le nuove regole**

**3.1 Spese in Italia**
Dal 1° gennaio 2025, le imprese possono dedurre le spese dei dipendenti per trasferte in Italia solo se:

- Le spese per **vitto, alloggio, taxi e NCC** sono pagate con mezzi tracciabili
- I limiti di deducibilità previsti vengono rispettati

**3.2 Spese all'estero**
Per le trasferte effettuate all'estero, non è richiesta la tracciabilità dei pagamenti.

**3.3. Rimborsi ai lavoratori autonomi**
**Attenzione:** dal 18 giugno 2025, quando un'impresa commissiona un incarico a un lavoratore autonomo e ne sostiene o rimborsa le spese di trasferta in Italia (vitto, alloggio, taxi/NCC), la deducibilità è subordinata al pagamento tracciabile.

## 4. SPESE DI RAPPRESENTANZA

**Regola generale**
Dal 1° gennaio 2025, le spese di rappresentanza sono deducibili (nei limiti dell'1% dei ricavi per le imprese) **solo se pagate con mezzi tracciabili.**
**Importante:** a differenza delle spese di trasferta, per le spese di rappresentanza l'obbligo di tracciabilità vale anche per quelle sostenute all'estero.

**Cosa sono le spese di rappresentanza**
Rientrano in questa categoria:

- Omaggi a clienti e fornitori
- Eventi e ricevimenti aziendali
- Spese per pubbliche relazioni
- Acquisto di oggetti d'arte o da collezione destinati a omaggi

**Cosa NON è soggetto a tracciabilità**
Le spese di **pubblicità e sponsorizzazione** non sono considerate spese di rappresentanza e quindi non richiedono pagamento tracciabile per essere deducibili.

**Per i professionisti**
Anche i lavoratori autonomi possono dedurre le spese di rappresentanza (entro l'1% dei compensi) solo se pagate tracciabilmente, con decorrenza dal 18 giugno 2025.

## 5. METODI DI PAGAMENTO TRACCIABILE

**Strumenti ammessi**
Si considerano tracciabili i pagamenti effettuati tramite:

- **Carte di credito e debito**
- **Carte prepagate**
- **Bonifici bancari o postali**
- **Assegni bancari e circolari**
- **MAV e bollettini postali**
- **PagoPA**
- **App di pagamento** collegate a conti correnti (tipo Satispay, PayPal)

**Documentazione necessaria**
Per dimostrare il pagamento tracciabile occorre conservare:

- Ricevuta della carta di credito/debito
- Copia del bonifico
- Estratto conto (solo se non disponibili altri documenti)
- Conferma via email dall'app di pagamento

**Attenzione privacy:** quando si fornisce un estratto conto, vanno oscurate tutte le informazioni non pertinenti alla specifica spesa.

## 6. CALENDARIO DELLE DECORRENZE

Per facilitare la comprensione delle tempistiche, ecco un riepilogo:
**1° gennaio 2025**

- Trasferte dipendenti nel comune: nuove regole sui rimborsi

- Tracciabilità per trasferte dipendenti fuori comune (in Italia)
- Tracciabilità per rimborsi ai professionisti (spese in Italia)
- Tracciabilità per spese di rappresentanza (ovunque)
- Tracciabilità per trasferte dipendenti delle imprese (in Italia)

**18 giugno 2025**

- Tracciabilità per spese dirette dei professionisti (in Italia)
- Tracciabilità per spese di rappresentanza dei professionisti
- Tracciabilità per rimborsi spese a professionisti da parte delle imprese

## 7. SCHEMA RIEPILOGATIVO

**DIPENDENTI - Trasferte in Italia**

| Tipo di spesa | Pagamento tracciabile obbligatorio? |
|---|---|
| Vitto | ✓ SÌ |
| Alloggio | ✓ SÌ |
| Taxi/NCC | ✓ SÌ |
| Treni/Aerei/Bus | ✗ NO |
| Indennità chilometrica | ✗ NO |
| Pedaggi/Parcheggi | ✗ NO |

**DIPENDENTI - Trasferte all'estero**

| Tipo di spesa | Pagamento tracciabile obbligatorio? |
|---|---|
| Tutte le spese | ✗ NO |

**SPESE DI RAPPRESENTANZA**

| Tipo di spesa | Dove | Pagamento tracciabile obbligatorio? |
|---|---|---|
| Rappresentanza | Italia | ✓ SÌ |
| Rappresentanza | Estero | ✓ SÌ |
| Pubblicità | Ovunque | ✗ NO |

## 10. CONSIGLI OPERATIVI

**Per i datori di lavoro**

1. Aggiornate le procedure interne per la gestione delle trasferte
2. Informate i dipendenti sugli obblighi di pagamento tracciabile
3. Predisponete moduli semplificati per la documentazione delle spese
4. Fornite carte aziendali per le spese che richiedono tracciabilità
5. Verificate la documentazione prima di effettuare i rimborsi

**Per i professionisti**

1. Utilizzate sempre carte o bonifici per vitto, alloggio, taxi e NCC in Italia
2. Conservate tutta la documentazione dei pagamenti
3. Separare chiaramente le spese soggette e non soggette a tracciabilità
4. Quando riaddebitate spese ai committenti, specificate il metodo di pagamento
5. Per le spese di rappresentanza, usate sempre metodi tracciabili

**Per tutti**

1. In caso di dubbio, privilegiate sempre il pagamento tracciabile
2. Conservate la documentazione per almeno 5 anni
3. In caso di controlli, la prova della tracciabilità è a carico del contribuente
4. L'estratto conto va usato solo come ultima opzione, oscurando dati non pertinenti

**CONCLUSIONI**

Le nuove regole sulla tracciabilità mirano a contrastare l'evasione fiscale e a garantire maggiore trasparenza. Sebbene comportino alcuni adempimenti aggiuntivi, con una corretta organizzazione non dovrebbero creare particolari difficoltà operative.
Il nostro studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarvi nell'applicazione di queste nuove disposizioni.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

p. Percudani & Partners Srl

**MONZA**
Via Locatelli, 1 - 20900
**T** 039/2351611
**F** 039/2351616

**CINISELLO BALSAMO**
Via XXV Aprile, 13 - 20092
**T** 02/66049240
**F** 02/66011465

**CLUSONE**
Via N. Zucchelli, 2 - 24032
**T** 039/2351611
**F** 039/2351616

e-mail: info@percudani.it - www.percudani.it

# TABELLA DEDUCIBILITA' RIMBORSI SPESE LAVORATORI DIPENDENTI
## da 2025

NB le spese di vitto e alloggio dei dipendenti non sono deducibili se superano il limite di euro 180,76 (Italia) o di euro 258,23 (Estero)

| Tipo soggetto | Tipo spesa rimborsata | Trasferta nel comune sede di lavoro - indennità forfettaria non ammessa (tassata se erogata) | | | Trasferta Italia (fuori comune) - rimborso tassato se per singola trasferta vengono corrisposte indennità forfettarie per vitto e/o alloggio* (rimborso cd. "misto)" | | | Trasferta Estero - rimborso tassato se per singola trasferta vengono corrisposte indennità forfettarie per vitto e/o alloggio** (rimborso cd. "misto)" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | documentazione della spesa | tracciabilità pagamento | tassazione dipendente | documentazione della spesa | tracciabilità pagamento | tassazione dipendente | documentazione della spesa | tracciabilità pagamento | tassazione dipendente |
| Lavoro dipendente o assimilato | Vitto | NO | NO | SI | SI | SI | NO (ma solo se indennità relativa non corrisposta) | SI | NO | NO (ma solo se indennità relativa non corrisposta) |
| | Alloggio | NO | NO | SI | SI | SI | NO (ma solo se indennità relativa non corrisposta) | SI | NO | NO (ma solo se indennità relativa non corrisposta) |
| | Imposta di soggiorno | NO | NO | SI | SI | SI | NO (ma solo se indennità relativa non corrisposta) | SI | NO | NO (ma solo se indennità relativa non corrisposta) |
| | Taxi o noleggio NCC | SI | SI | NO (solo se tracciata) | SI | SI | NO (solo se tracciata) | SI | NO | NO (solo se tracciata) |
| | Biglietti aerei, treni e mezzi trasporto pubblici di linea | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO |
| | Indennità chilometriche | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |
| | Parcheggi | SI (con documento che identifichi veicolo e la sosta) | NO | NO | SI (con documento che identifichi veicolo e la sosta) | NO | NO | SI (con documento che identifichi veicolo e la sosta) | NO | NO |
| | Pedaggi | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO |
| | Altre spese viaggio | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO | SI (con qualsiasi modalità) | NO | NO |
| | Altre spese diverse (es. mance, lavanderia, telefono) | NO | NO | SI | SI - analiticamente attestate dal dipendente | NO | SI - tassati solo se eccedenti 15,49 | SI - analiticamente attestate dal dipendente | NO | SI - tassati solo se eccedenti 15,49 |

* 15,49 per tipologia

** 25,82 per tipologia

| | | Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| Rimborso forfettario (indennità) | vitto | 15,49 | 25,82 |
| | alloggio | 15,49 | 25,82 |
| | altre | 15,49 | 25,82 |
| | trasporto | sempre rimborsabile 100% | |

**MONZA**
Via Locatelli, 1 - 20900
**T** 039/2351611
**F** 039/2351616

**CINISELLO BALSAMO**
Via XXV Aprile, 13 - 20092
**T** 02/66049240
**F** 02/66011465

**CLUSONE**
Via N. Zucchelli, 2 - 24032
**T** 039/2351611
**F** 039/2351616

e-mail: info@percudani.it - www.percudani.it